

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

COPIA

Il Sindaco  
f.to Giovanni Alberto Bianchi

Il Segretario Comunale  
f.to Alletto dr. Salvatore

DELIBERAZIONE N. 7

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi pubblicata all'Albo pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi;
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari, come previsto dall'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- è stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell'art. 135, comma secondo, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Li, 23 MAG 2012

Il Segretario Comunale  
f.to Alletto dr. Salvatore

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (art. 134, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 1° comma - del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Li,

Il Segretario Comunale  
Alletto dr. Salvatore

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 23 MAG 2012



Il Segretario Comunale  
Alletto dr. Salvatore

## COMUNE DI CARONA PROVINCIA DI BERGAMO

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MANTENIMENTO DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 32 DEL DECRETO LEGGE 31.05.2010 N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 30.07.2010 N. 122. CONFERMA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 79 DEL 16 DICEMBRE 2011.

L'anno duemiladodici addi quattordici del mese di aprile alle ore 14.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

BIANCHI GIOVANNI ALBERTO	SINDACO	P
ARIOLI MAURO	VICE - SINDACO	P
BAGINI ANTONIO	ASSESSORE	P
RICEPUTI ITALO	CONSIGLIERE	P
ROSSI BEATRICE	CONSIGLIERE	A
CATTANEO MAURIZIO	CONSIGLIERE	P
PEDRETTI GIANCARLO	CONSIGLIERE	P
ROSSI OSCAR PAOLO	CONSIGLIERE	P
RUGGERI PIETRO	CONSIGLIERE	A
PAGANONI FEDERICO	CONSIGLIERE	P
MIGLIORINI LUCIANO	CONSIGLIERE	P
MIGLIORINI GIOVANNI	CONSIGLIERE	P
BIANCHI EMANUELE	CONSIGLIERE	P
Totale presenti		11
Totale assenti		2

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Alletto dr. Salvatore il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bianchi Giovanni Alberto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione del Segretario in ordine alla trattazione del punto in questione;

### PREMESSO:

- che la Legge 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008), con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, ha dettato nuove disposizioni riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Leg.vo 165/2001;
- che, in particolare, l'art. 3, comma 27, dispone che le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Leg.vo 30.03.2001 n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né per assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, ammettendo comunque sempre la costituzione di società che producono servizi di interesse generale;
- che il successivo comma 28 dispone che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento di quelle attuali devono essere autorizzati dall'organo elettivo con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;
- che entro il 31.12.2010 le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Leg.vo 30.03.2001 n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, devono provvedere all'espletamento della ricognizione delle partecipate ed eventualmente avviare le procedure di scissione delle società non strumentali;

VISTO l'art. 14, comma 32, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2010, n. 122) che dispone quanto segue:

“Art. 14.

32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2011 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative del presente comma nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione.”;

PRESO ATTO che l'art. 14, c. 32, D.L. n. 78/2010, per i comuni di popolazione sino a 30.000 abitanti, vieta la costituzione di società o l'acquisizione di partecipazioni ma, attraverso un'apposita clausola di salvaguardia, autorizza il mantenimento delle “società con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti”.

DATO ATTO che risulta che questa amministrazione è titolare di una quota di partecipazione nelle Società che posseggono i presupposti dall'articolo 14, comma 32, del D.L. n. 78/2010, di seguito si propone un elenco delle Società partecipate dal Comune che rispondono a tali requisiti:

N.D.	Ragione sociale	Numero azioni o partecipazione	Partecipazione in €	Quota di partecipazione %
1	UNIACQUE S.P.A.	45 (azioni)	45,00	0,04% del capitale sociale
2	BREMBO SUPER SKI S.P.A.	53000 (azioni)	53.000,00	33,33% del capitale sociale
3	VALLE BREMBANA SKI S.R.L. (in fase di liquidazione)	2500,83 (quota)	2.500,83	33,33% del capitale sociale

RILEVATO che le Società sopradette rientrano tra quelle costituite per l'esercizio delle funzioni di servizi le cui attività possono essere ricondotte alla produzione di servizi strumentali e/o di servizi di interesse generale, come meglio specificato di seguito:

- Società UNIACQUE S.p.A. si occupa della gestione del servizi idrico integrato;
- Società BREMBO SUPER SKI S.p.A. si occupa della gestione di servizi pubblici locali vari, quali servizi ambientali in generale a salvaguardia del territorio e lo sviluppo dell'attività turistica nel territorio dell'Alta Valle Brembana;
- Società VALLE BREMBANA SKI S.r.l. (in fase di liquidazione) si occupa della gestione di servizi pubblici locali vari, quali servizi ambientali in generale a salvaguardia del territorio e lo sviluppo dell'attività turistica nel territorio dell'Alta Valle Brembana;

CONSIDERATO che da quanto sopra le Società elencate, di cui il Comune di Carona detiene partecipazioni, rispondono ai requisiti dalle citate disposizioni della Legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008), in quanto strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali o in quanto producono servizi di interesse generale;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 16 novembre 2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva autorizzato il mantenimento delle partecipazioni alla Società sopracitate;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 in data 16 dicembre 2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva confermata l'autorizzazione per il mantenimento delle partecipazioni alla Società sopracitate per l'anno 2012 e la stessa deliberazione doveva essere sottoposta alla discussione del Consiglio Comunale, organo competente per atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'Ente Locale a società di capitali e di concessioni di servizi pubblici, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e) del Decreto Leg.vo n. 267/2000;

TENUTO CONTO che per le Società Brembo Super SKI S.p.A. e Valle Brembana SKI S.r.l. la normativa vigente e più precisamente l'art. 14 comma 32 della Legge 122/2010 e l'art. 16 comma 28 della Legge 148/2011 prevede l'avvio della procedura di alienazione o dismissione entro il 31 dicembre 2012;

VISTI:

- il vigente statuto comunale;
- il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
- l'articolo 3, commi 27, 28 e 29 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008);
- l'articolo 14, comma 32, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- l'art. 16 comma 28 della Legge n. 148 del 14 settembre 2011;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 – 2° comma - del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole di conformità allo Statuto ed alla legge vigente espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 – comma 2° - del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

con voti favorevoli undici, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e si intendono qui integralmente ripetute e trascritte;
2. di dare atto che il Comune di Carona detiene le quote di partecipazione nelle Società di seguito elencate, le quali rispondono ai requisiti richiesti dalle disposizioni citate in premessa, in quanto strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali o in quanto producono servizi di interesse pubblico generale:

N.D.	Ragione sociale	Numero azioni o partecipazione	Partecipazione in €	Quota di partecipazione %
1	UNIACQUE S.P.A.	45 (azioni)	45,00	0,04% del capitale sociale
2	BREMBO SUPER SKI S.P.A.	53000 (azioni)	53.000,00	33,33% del capitale sociale
3	VALLE BREMBANA SKI S.R.L. (in fase di liquidazione)	2500,83 (quota)	2.500,83	33,33% del capitale sociale

3. di autorizzare per quanto sopra il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Carona alle Società suddette alla luce delle valutazioni in premessa;
4. di autorizzare il Sindaco e l'Amministrazione Comunale ad avviare la pratica di alienazione o dismissione delle Società Brembo Super SKI S.p.A. e Valle Brembana SKI S.r.l., ai sensi dell'art. 14 comma 32 della Legge 122/2010 e dell'art. 16 comma 28 della Legge 148/2011, entro il 31 dicembre 2012;
5. di demandare al Direttore Generale / Segretario Comunale ogni adempimento connesso al presente atto.

#### PARERI DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Alletto dr. Salvatore, nella sua qualità di Segretario Comunale, esprime l'istruttoria di competenza, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e conformità della deliberazione sopraindicata ai sensi dell'art. 49, comma 2, ed art. 97, comma 2, del T.U. approvato con D. Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Alletto dr. Salvatore